

Nota: Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 – Articolo 21 comma 1 lettera b): abrogazione coma 19 della legge 23 luglio 2009, n.99 in materia di interrompibilità elettrica.

Inquadramento del settore siderurgico

Quello siderurgico è uno dei principali settori produttivi di base del sistema industriale nazionale che concorre alla creazione del prodotto interno e dell'occupazione sia direttamente, con circa 70.000 addetti, che attraverso la filiera costituita a valle da una pluralità di settori manifatturieri per i quali l'acciaio rappresenta la materia prima fondamentale. L'acciaio infatti, materiale permanente (ovvero riciclabile al 100% per un numero infinito di volte senza perdita delle sue proprietà) è insostituibile in una serie di applicazioni fondamentali come ad esempio la produzione di energia tradizionale e rinnovabile, la realizzazione delle infrastrutture energetiche, viarie e delle reti idriche, la mobilità sostenibile e ferroviaria, le costruzioni.

La siderurgia italiana in particolare, seconda in Europa e undicesima al Mondo per volumi produttivi, si pone al primo posto in Europa per la produzione di acciaio a minore impatto emissivo avendo la più alta percentuale, più dell'80%, di produzione dal ciclo cosiddetto elettrico, ovvero fonde il rottame ferroso utilizzando l'energia elettrica che assume il ruolo di vera e propria materia prima.

Impatto economico del provvedimento

L'articolo 21 del DL salva infrazioni reca disposizioni in materia di regime di interrompibilità dei carichi elettrici prevedendo al comma 1, lettera "b", l'abrogazione del comma 19 dell'art.30 della Legge 23 luglio 2009, n.99. Tale abrogazione rappresenta un maggiore costo dell'energia per il settore siderurgico nazionale valutabile in circa **75-80 milioni di euro/anno** (valore calcolato sui costi 2023; essendo variabile con dispacciamento, nel 2022 questo costo ha sfiorato i 100 Milioni di euro) intervenendo oltretutto direttamente nella procedura, e quindi nel servizio e nei contratti attualmente in corso di validità.

Questo maggiore costo è inoltre in decisa controtendenza rispetto al panorama europeo che vede paesi come Francia e Germania emanare provvedimenti di tutela delle aziende manifatturiere con tariffe energetiche bloccate a valori fortemente ribassati. La siderurgia italiana, come precedentemente anticipato seconda in Europa dietro alla sola Germania, viene così ulteriormente penalizzata nella propria competitività non solo verso i Paesi terzi ma anche all'interno del mercato unico europeo.

Sistema elettrico nazionale – il servizio di interrompibilità istantanea

Il servizio di interrompibilità istantanea dei carichi consiste nella possibile riduzione comandata da Terna e in tempi brevissimi (meno di 200 millisecondi) di carichi industriali importanti, per bilanciare il funzionamento della rete in caso di emergenze o disservizi.

Questo servizio è stato istituito a partire dall'anno 2000 come strumento per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per tipologia e affidabilità ha progressivamente acquisito un ruolo fondamentale nell'ambito dei Servizi di Dispacciamento ed è il principale tra gli strumenti di cui Terna dispone ai fini dell'esercizio del sistema elettrico, in particolare al fine di mitigare il rischio di interruzioni e black-out diffusi e persistenti delle utenze nelle diverse condizioni di esercizio.

Nel corso di più di 20 anni, il servizio si è inoltre consolidato per i volumi dei carichi interrompibili messi a disposizione dalle imprese, il numero di distacchi effettuati e l'efficienza e affidabilità del servizio, ottenuto anche grazie all'ammodernamento degli apparati ai più alti standard tecnici richiesti da Terna.

Ruolo della siderurgia nel servizio di interrompibilità

Il settore siderurgico oggi detiene più del 43% del totale della potenza interrompibile assegnata da Terna nell'ultimo triennio (oltre 4000 MW tra prodotto triennale, annuale e trimestrale). Le aziende siderurgiche, tra l'altro promotrici dell'istituzione del servizio nel biennio 2000-2001, hanno sempre fornito a tale servizio il contributo più importante sia in termini quantitativi che qualitativi. Questo è dovuto alle caratteristiche proprie degli stabilimenti che hanno una significativa dimensione media dei carichi coinvolti, diverse decine di MW per impianto singolo, sono posizionati prevalentemente nell'area nord del Paese e sono tutti stabilimenti a ciclo continuo, contraddistinti da elevati livelli di articolazione tecnologica e operativa, con presidio costantemente monitorato; evidenti quindi i vantaggi rispetto a quanto ottenibile con risorse di pochi MW frammentate in stabilimenti di minore dimensione.

Come esempi rappresentativi, e senz'altro non unici, di questa affidabilità e capacità di risposta degli impianti siderurgici si possono citare due situazioni di particolare crisi delle Rete di Trasmissione Nazionale risolti da Terna staccando dalla rete ingenti consumi di clienti industriali interrompibili: la prima nel maggio 2019 dove sono stati distaccati da Terna 700 MW nella zona Nord per rispondere ad un forte disservizio creatosi sull'interconnessione con la Svizzera. Tale distacco ha interessato in modo particolare i grandi impianti siderurgici, che hanno risposto distaccando oltre il 90% della potenza contrattualizzata. La seconda nel gennaio 2021 quando si verificò un'altra criticità dovuta a un repentino calo di frequenza nei sistemi di trasmissione di tutti i Paesi dell'Europa continentale. In particolare Terna reagì staccando dalla rete circa 400 MW di consumi di clienti industriali interrompibili. In questa occasione è stata la stessa Terna all'interno di un comunicato uscito nei giorni successivi all'intervento a ribadire che *“Quello dell'interrompibilità è un servizio fondamentale per la gestione in sicurezza del sistema elettrico italiano ed è prestato da clienti – prevalentemente utenze industriali grandi consumatrici di energia dei settori dell'acciaio, carta, ceramica, cemento, chimica, ecc. – che si rendono disponibili al distacco istantaneo dalla fornitura di energia dalla rete in caso di situazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza del sistema elettrico (fuori servizio improvvisi di linee o disconnessioni di grandi centrali di produzione).”*

Naturalmente il servizio è attivo anche per gestioni minori e plurime (mediamente alcune decine) nel corso di ogni anno.

Art. 30, comma 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99

A conferma della rilevanza dei grandi impianti interrompibili nell'ambito dei Servizi di Dispacciamento ai fini dell'affidabilità di gestione in sicurezza della rete di trasmissione nazionale, il legislatore con l'art. 30, comma 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto una specifica esenzione dall'applicazione di alcuni dei corrispettivi del dispacciamento stesso. In particolare il comma 19 prevedeva che i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità siano esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione n. 111/06 del 9 giugno 2006.

Nello specifico i corrispettivi esentati, di cui all'allegato A della deliberazione n. 111/06, sono:

- Art. 44 Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento,
- Art. 45 Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema,
- Art. 73 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico.
- (Art. 48 Corrispettivo per l'approvvigionamento della capacità: già soppressa l'esenzione per i carichi maggiori di 40 MW dal 2022).

Richieste

Alla luce del grande impatto economico sul settore e per ridurre la penalizzazione delle aziende nazionali sul mercato europeo in un momento particolarmente delicato per tutta la manifattura, è importante che questa abrogazione venga eliminata, rimandando ad un approfondito confronto con la Commissione Europea ulteriori interventi in materia.

Se non fosse possibile eliminare l'abrogazione, l'entrata in vigore della stessa va posticipata almeno all'inizio del mese di gennaio 2024: questo perché i contratti interrompibili hanno durata annuale e la valutazione qualitativa e quantitativa sulla partecipazione alle aste di assegnazione viene fatta dalle aziende in funzione delle condizioni esistenti, che non appare corretto siano modificate unilateralmente durante il periodo; inoltre questo slittamento sarebbe in piena coerenza con quanto indicato dalla stessa Commissione Europea che ha chiesto di rivedere il meccanismo abrogando il comma 19 della legge 99/09 a far data dal termine dell'attuale procedura (31/12/2023).